

REGOLAMENTO 2021

Novità



Novità nel regolamento 2021

Con il presente opuscolo informativo desideriamo informarvi sulle principali modifiche dei nuovi regolamenti Uno e Scala di GastroSocial, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.

In caso di domande o elementi non chiari in seguito alla lettura di questo opuscolo informativo, gli specialisti di GastroSocial saranno lieti di prestarvi un'accurata consulenza personale.

Il regolamento quadro per i piani di previdenza Uno e Scala può essere scaricato in qualsiasi momento in formato PDF dal sito web gastrosocial.ch/regolamento.

Testo del regolamento nuove/aggiuntive

Testo del regolamento cancellato

Disposizioni generali

Ammissione, inizio e durata dell'assicurazione

L'attuale articolo del regolamento è stato precisato e adeguato alla prassi.

Vecchio regolamento 2020	Nuovo regolamento 2021
<p>3.5 Fine dell'assicurazione 3.5.1 L'assicurazione del dipendente cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro. L'assicurazione obbligatoria cessa pure se si scende al di sotto del limite minimo del piano di previdenza (fatta eccezione per l'art. 3.2.2 lett. a regolamento).</p>	<p>3.5 Fine dell'assicurazione 3.5.1 L'assicurazione del dipendente cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro. L'assicurazione obbligatoria cessa pure se si scende al di sotto del limite minimo del piano di previdenza Se il salario mensile diminuisce sotto la soglia d'entrata indicata nel piano di previdenza, il dipendente deve essere assicurato sino alla fine del rapporto di lavoro, al massimo però sino alla fine dell'anno civile (fatta eccezione per l'art. 3.2.2 lett. a regolamento).</p>

Salario soggetto a contributi AVS, salario determinante, salario assicurato

È stato stabilito il termine per l'inoltro della domanda per il mantenimento della copertura dopo i 58 anni.

Vecchio regolamento 2020	Nuovo regolamento 2021
<p>4.5 Salario assicurato in caso di riduzione del grado di occupazione dopo i 58 anni 4.5.1 Gli assicurati di oltre 58 anni di età, il cui salario lordo soggetto a contributi AVS si riduce al massimo della metà, possono chiedere per iscritto che venga mantenuto il salario assicurato precedente. Il mantenimento della copertura del precedente salario assicurato può durare al massimo fino all'età ordinaria di pensionamento.</p>	<p>4.5 Salario assicurato in caso di riduzione del grado di occupazione dopo i 58 anni 4.5.1 Gli assicurati di oltre 58 anni di età, il cui salario lordo soggetto a contributi AVS si riduce al massimo della metà, possono chiedere per iscritto che venga mantenuto il salario assicurato precedente. La relativa domanda deve essere presentata prima dell'inizio della riduzione del grado di occupazione. Il mantenimento della copertura del precedente salario assicurato può durare al massimo fino all'età ordinaria di pensionamento.</p>

Salario soggetto a contributi AVS, salario determinante, salario assicurato

Nuova possibilità per la continuazione dell'assicurazione in caso di perdita del posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni

Nuovo regolamento 2021

4.8 Ritiro dall'assicurazione obbligatoria al compimento dei 58 anni

4.8.1 Gli assicurati che al compimento dei 58 anni si ritirano dall'assicurazione obbligatoria a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro hanno la possibilità di portare avanti la previdenza con la medesima somma (a scelta con o senza contributi di risparmio) versando dei contributi.

4.8.2 L'assicurazione cessa al subentrare del rischio di decesso o invalidità o al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare. Con l'entrata in un nuovo istituto di previdenza essa cessa se nel nuovo istituto occorrono più di due terzi della prestazione di uscita per il riscatto del pieno ammontare delle prestazioni regolamentari. L'assicurazione può essere disdetta dall'assicurato in qualsiasi momento per la fine di un mese.

4.8.3 I contributi regolamentari del dipendente e del datore di lavoro devono essere corrisposti annualmente in anticipo. Se i contributi non vengono versati per tempo, la Cassa pensione GastroSocial esige dal debitore il pagamento dei contributi entro un determinato termine, pena la disdetta. Se i contributi non vengono pagati entro il termine indicato nel sollecito, l'assicurazione è annullata con effetto immediato.

4.8.4 La domanda di mantenimento della previdenza deve essere presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro.

4.8.5 Se l'assicurazione volontaria è stata mantenuta per più di due anni, tutte le prestazioni assicurative devono essere percepite in forma di rendita e la prestazione di uscita non può più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno per finanziare la proprietà di abitazioni ad uso proprio.

4.8.6 In caso di copertura insufficiente sussiste inoltre l'obbligo di corrispondere i contributi del dipendente al fine di eliminare la copertura insufficiente (contributi di risanamento).

4.8.7 Se l'intera collettività di assicurati viene trasferita a un nuovo istituto di previdenza a seguito di una risoluzione del contratto di affiliazione con il datore di lavoro precedente, sono interessati dal cambiamento anche gli assicurati che rientrano nel mantenimento dell'assicurazione ai sensi dell'art 4.8.

Prestazioni

Prestazioni per superstiti

Adeguamento dell'articolo del regolamento in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui solo i figli in comune danno diritto ad una rendita per partner.

Vecchio regolamento 2020	Nuovo regolamento 2021
<p>11.3 Rendita per partner 11.3.1 In caso di decesso di un assicurato o di un beneficiario di una rendita, il coniuge o il partner convivente rispettivamente (art. 11.2 regolamento) ha diritto a una rendita per partner, a condizione che al momento del decesso la convivenza sia durata almeno 5 anni o che egli debba provvedere al sostentamento di uno o più figli. Nel calcolo della durata si accumula la durata del matrimonio o del partenariato registrato a una precedente convivenza (con domicilio ufficiale congiunto).</p> <p>Se il partner convivente annunciato non deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, per il diritto a una rendita per partner il domicilio ufficiale congiunto deve inoltre sussistere ininterrottamente da almeno 5 anni prima del decesso.</p>	<p>11.3 Rendita per partner 11.3.1 In caso di decesso di un assicurato o di un beneficiario di una rendita, il coniuge o il partner convivente rispettivamente (art. 11.2 regolamento) ha diritto a una rendita per partner, a condizione che al momento del decesso la convivenza sia durata almeno 5 anni o che egli debba provvedere al sostentamento di uno o più figli. Nel calcolo della durata si accumula la durata del matrimonio o del partenariato registrato a una precedente convivenza (con domicilio ufficiale congiunto).</p> <p>Se il partner convivente annunciato non deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune, per il diritto a una rendita per partner il domicilio ufficiale congiunto deve inoltre sussistere ininterrottamente da almeno 5 anni prima del decesso.</p>

Prestazioni per superstiti

Adeguamento dell'articolo del regolamento in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui se il partner convivente non ha diritto ad una rendita per partner, allora non avrà neppure il diritto ad un'indennità unica.

Vecchio regolamento 2020	Nuovo regolamento 2021
<p>11.3 Rendita per partner 11.3.5 Se non sussiste il diritto a una rendita per partner, il coniuge e il partner convivente (art. 11.2 regolamento), rispettivamente, ha diritto a un'indennità unica pari all'importo secondo l'art. 11.4.3 lett. a regolamento, al minimo però al triplo della rendita per partner annua.</p>	<p>11.3 Rendita per partner 11.3.5 Se non sussiste il diritto a una rendita per partner, il coniuge e il partner convivente (art. 11.2 regolamento), rispettivamente, ha diritto a un'indennità unica pari all'importo secondo l'art. 11.4.3 lett. a regolamento, al minimo però al triplo della rendita per partner annua.</p> <p>Se il partner convivente (art. 11.2 regolamento) non soddisfa i requisiti per una rendita per partner conviventi, non avrà diritto a una indennità unica.</p>

Prestazioni per superstiti

Precisazione riguardante il diritto ai riscatti volontari come capitale supplementare in caso di decesso, solo se i riscatti in questione erano noti a GastroSocial al momento del decesso.

Vecchio regolamento 2020	Nuovo regolamento 2021
<p>11.4 Capitale in caso di decesso 11.4.3 Il capitale in caso di decesso corrisponde:</p> <p>a) alla prestazione di uscita al momento del decesso, dopo deduzione del valore attuariale delle rimanenti prestazioni per i superstiti esigibili se ci sono aventi diritto ai sensi dell'art. 11.4.2 lett. a e b regolamento;</p> <p>b) alla metà degli accrediti di vecchiaia con interessi, alla metà delle prestazioni di uscita apportate, con interessi, e all'intera somma dei riscatti volontari se ci sono solo aventi diritto ai sensi dell'art. 11.4.2 lett. c regolamento.</p> <p>Dal capitale in caso di decesso vengono dedotti un eventuale prelievo anticipato per la promozione della proprietà di un'abitazione e un eventuale pagamento dovuto in seguito a divorzio, compresi gli impegni in essere.</p>	<p>11.4 Capitale in caso di decesso 11.4.3 Il capitale in caso di decesso corrisponde:</p> <p>a) alla prestazione di uscita al momento del decesso, dopo deduzione del valore attuariale delle rimanenti prestazioni per i superstiti esigibili se ci sono aventi diritto ai sensi dell'art. 11.4.2 lett. a e b regolamento;</p> <p>b) alla metà degli accrediti di vecchiaia con interessi, alla metà delle prestazioni di uscita apportate, con interessi, e all'intera somma dei riscatti volontari noti alla Cassa pensione GastroSocial nel momento del decesso se ci sono solo aventi diritto ai sensi dell'art. 11.4.2 lett. c regolamento.</p> <p>Dal capitale in caso di decesso vengono dedotti un eventuale prelievo anticipato per la promozione della proprietà di un'abitazione e un eventuale pagamento dovuto in seguito a divorzio, compresi gli impegni in essere.</p>

Promozione della proprietà di abitazioni

Introduzione di tasse fondate sul principio di causalità in caso di costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà di abitazione

Vecchio regolamento 2020	Nuovo regolamento 2021
<p>13.6 Costi La Cassa pensione GastroSocial riscuote per un prelievo anticipato tasse amministrative di CHF 300.–.</p>	<p>13.6 Costi La Cassa pensione GastroSocial riscuote per un prelievo anticipato tasse amministrative di CHF 300.– rispettivamente tasse amministrative di CHF 200.– in caso di costituzione in pegno.</p>

Finanziamento

Equilibrio finanziario

Nuovo articolo del regolamento volto a tutelare gli assicurati rimanenti nella fondazione e il patrimonio della fondazione

Nuovo regolamento 2021
<p>16.2 Misure di risanamento 16.2.5 Se il grado di copertura della Cassa pensione GastroSocial al momento della risoluzione del contratto di affiliazione è insufficiente in misura superiore al 5 %, il datore di lavoro è tenuto a compensare entro la fine del contratto la copertura insufficiente sia sul capitale di previdenza degli assicurati sia sul capitale di previdenza dei beneficiari di una rendita della collettività previdenziale (obbligo di versamenti suppletivi del datore di lavoro). Prima della risoluzione del contratto di affiliazione, nel caso si profili un grado di copertura inferiore al 95 %, la Cassa pensione GastroSocial può esigere che il datore di lavoro effettui un adeguato pagamento in acconto. Se sono soddisfatti i presupposti per una liquidazione parziale della Cassa pensione GastroSocial, l'obbligo di versamenti suppletivi del datore di lavoro si riduce nella misura in cui vengono ridotte le prestazioni d'uscita degli assicurati, rispettivamente i capitali di previdenza dei beneficiari di una rendita che lasciano la Cassa pensione GastroSocial.</p>

Disposizioni finali

Disposizioni transitorie

Nuovo in seguito alle modifiche del regolamento summenzionate

Vecchio regolamento 2020	Nuovo regolamento 2021
<p>22 Disposizioni transitorie Gli artt. 2.5.2 regolamento, 15.7 regolamento e 16.2 regolamento entreranno in vigore per la prima volta il 1° gennaio 2020 e saranno applicate a tutte le nuove affiliazioni a partire dal 1° gennaio 2020. Per i datori di lavoro già affiliati al 31 dicembre 2019, esse verranno applicate a partire dal giorno successivo al primo termine di disdetta possibile (di norma il 1° luglio dell'anno civile interessato).</p>	<p>22.1 Disposizioni transitorie Gli artt. 2.5.2 regolamento, 15.7 regolamento e 16.2 regolamento entreranno in vigore per la prima volta il 1° gennaio 2020 e saranno applicate a tutte le nuove affiliazioni a partire dal 1° gennaio 2020. Per i datori di lavoro già affiliati al 31 dicembre 2019, esse verranno applicate a partire dal giorno successivo al primo termine di disdetta possibile (di norma il 1° luglio dell'anno civile interessato).</p> <p>22.2 L'art. 16.2.2 regolamento, entrerà in vigore per la prima volta il 1° gennaio 2021 e sarà applicato a tutte le nuove affiliazioni a partire dal 1° gennaio 2021. Per i datori di lavoro già affiliati al 31 dicembre 2020, esso sarà applicato a partire dal giorno successivo al primo termine di disdetta possibile (di norma il 1° luglio dell'anno civile interessato).</p>

Colophon

Testi e layout: GastroSocial, Aarau
 Fotografia: Christa Minder Fotografie, Rohrbach

3032_Infoschreiben_Reglement
 © 2020, GastroSocial, 5001 Aarau
 ISO 9001 / GoodPriv@cy

GastroSocial

Postfach | 5001 Aarau | T 062 837 71 71
info@gastrosocial.ch | gastrosocial.ch

Institution GastroSuisse